

-----Statuto della-----

Associazione Volontari Solarolo - "Mons. Giuseppe Babini"---

Art. 1 - Costituzione-----

E' costituita con sede a Solarolo, l'organizzazione di volontariato denominata:-----

"Associazione Volontari Solarolo - "Mons. Giuseppe Babini".----

Essa potrà svolgere la sua attività nell'intero territorio della Provincia di Ravenna.-----

L'Associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla legge 266/91, dalla legge regionale dell'Emilia Romagna n. 26/93 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.-----

Questa organizzazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.-----

Art. 2 - Finalità-----

L'Associazione ha come finalità la prestazione e la promozione di attività di volontariato, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

Essa si avvale per lo svolgimento della stessa, in modo prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Ai volontari aderenti non potranno essere corrisposte somme a titolo di retribuzione per l'opera svolta, ad eccezione del rimborso di spese effettivamente sostenute per l'attività nei limiti preventivamente stabiliti dal Comi-

tato Direttivo.-----

Essa potrà assumere lavoratori dipendenti e potrà usufruire di

prestazioni di lavoratori autonomi qualora ciò si renda neces-

sario per qualificare o specializzare l'attività svolta.-----

Essa si propone di:-----

- promuovere ed organizzare la diffusione della cultura soli-

daristica intorno ai problemi sociosanitari, assistenziali,

della protezione civile e della tutela dell'ambiente, della

sicurezza sociale in genere;-----

- favorire e sostenere l'autonoma disponibilità dei cittadini

per operare contro la solitudine, l'emarginazione, le condi-

zioni di bisogno morali e materiali delle fasce più deboli

della stessa popolazione;-----

- operare per migliorare ed estendere il funzionamento dei

servizi sociali e sanitari erogati dalle istituzioni;-----

- porgere valido aiuto nelle pubbliche e private calamità;----

- prestare opera propria in caso di evidente urgenza e tutte

le volte che ne sia fatta richiesta da Pubbliche Amministra-

zioni o da privati.-----

Per il raggiungimento delle proprie finalità e dei propri sco-

pi, l'Associazione è inoltre impegnata a:-----

- diffondere l'idea del volontariato e della solidarietà at-

traverso proprie iniziative e in rapporto con istituzioni e

organismi locali interessati;-----

- sviluppare intese e convenzioni con enti ed organizzazioni

pubbliche e private.-----

Art. 3 - Aderenti-----

Possono entrare a far parte dell'Associazione Volontari Solarolo - "Mons. Giuseppe Babini", le persone fisiche che hanno interesse alla sua attività o che comunque desiderino sostenerla, previa presentazione di domanda di ammissione.-----

Competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Comitato Direttivo.-----

Possono essere ammesse anche altre associazioni in persona del rappresentante legale o di persona da questo delegata espressamente, purchè gli scopi associativi delle stesse siano compatibili con lo svolgimento dell'attività di volontariato.-----

Sarà tenuto, a cura del Comitato Direttivo, il registro degli aderenti in cui devono risultare tutti gli aderenti, specificando se prestano o meno attività di volontariato per il tramite dell'Associazione.-----

Nel registro saranno annotate le nuove adesioni, i recessi e le esclusioni di associati.-----

Esso prima di essere posto in uso, verrà numerato progressivamente in ogni pagina e bollato ai sensi di legge.-----

Gli aderenti, a richiesta, hanno diritto di ottenere una certificazione che attesti la loro qualità di associati.-----

Art. 4 - Diritti ed obblighi degli associati-----

Gli associati hanno diritto di frequentare la sede dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni da essa

promosse.-----

Gli associati sono tenuti al pagamento dei contributi annuali, nella misura fissata di anno in anno dal Comitato Direttivo e a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale ed il conseguimento degli scopi sociali.-----

Le prestazioni fornite sono comunque gratuite, spontanee ed effettuate a titolo personale.-----

Art. 5 - Recesso ed esclusione-----

L'associato può recedere dall'Associazione, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente.-----

Il recesso ha effetto alla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato.-----

L'associato può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempimento all'obbligo della quota sociale, per comportamenti gravemente lesivi dei principi ispiratori dell'Associazione e per altri gravi motivi.-----

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo.-----

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati.-----

Art. 6 - L'Assemblea-----

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati.-----

Ciascun associato ha diritto di esprimere un voto.-----

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati, conferendo loro delega scritta.-----

Ciascun associato non può rappresentare più di un altro associato.-----

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.-----

L'Assemblea è validamente costituita in via ordinaria con la presenza della maggioranza degli aderenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.-----

L'Assemblea ordinaria degli associati è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile con lettera inviata almeno 10 (dieci) giorni prima di quella fissata per la riunione.----

La lettera di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.-----

L'Assemblea ordinaria può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un decimo di tutti gli aderenti.-----

L'Assemblea ordinaria:-----

- approva i bilanci consuntivi e preventivi, la relazione e i programmi allegati;-----

- elegge e revoca il Presidente e gli altri membri del Comitato Direttivo;-----

- approva il regolamento interno.-----

L'Assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità dell'ordinaria:-----

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;-----

- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione.-----

L'Assemblea riunita in via straordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli aderenti in prima convocazione e in seconda convocazione con la metà più uno degli aderenti.-----

Art. 7 - Il Comitato Direttivo-----

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 6 (sei) membri escluso il Presidente.-----

La determinazione sarà definita in Assemblea che può anche revocarlo per grave motivo.-----

I membri del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.-----

Le loro prestazioni sono gratuite.-----

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più membri, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazioni fino ad un massimo di un terzo dei componenti; oltre tale limite, deve essere convocata l'Assemblea.-----

Le cooptazioni del Comitato Direttivo devono essere portate all'Assemblea per la ratifica.-----

I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.-----

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di metà dei componenti.-----

La convocazione deve essere fatta almeno 5 (cinque) giorni

prima della riunione.-----

Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.-----

Il Comitato Direttivo:-----

- amministra il patrimonio dell'Associazione;-----

- relaziona sull'attività svolta;-----

- delibera sul programma di attività proposto dal Presidente;--

- approva il regolamento del personale dell'Associazione;-----

- delibera sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'As-
sociazione che non siano riservati dal presente statuto alla
competenza dell'Assemblea o del Presidente;-----

- ratifica l'ammissione dei soci;-----

- elegge, al suo interno, il Vice - Presidente, il Segretario
ed il Tesoriere ai quali potrà delegare una o più funzioni.---

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di stipulare convenzioni
con soggetti pubblici e privati, per quanto riguarda lo svol-
gimento dell'attività di volontariato.-----

Le convenzioni potranno disciplinare l'accesso degli aderenti
alle strutture e ai servizi pubblici e privati convenzionati
con gli Enti operanti nei settori di competenza.-----

Il Comitato potrà stabilire l'adesione dell'Associazione ad
altre associazioni o a loro confederazioni con scopi connessi
al proprio.-----

Esso potrà richiedere l'iscrizione nei pubblici registri pre-
visti dalla legge.-----

A questo fine potrà trasmettere dati, informazioni, atti, bilanci e notizie sulla vita interna dell'Associazione ad organi della Pubblica Amministrazione.-----

Art. 8 - Il Presidente-----

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di due mandati.-----

Il Presidente:-----

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;-----

- presiede l'Assemblea;-----

- presiede il Comitato Direttivo;-----

- controlla l'attuazione del programma di attività approvato dall'Assemblea;-----

- può adottare le decisioni urgenti, anche non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;-----

- controlla l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;-----


- accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale dell'Associazione;-----

- potrà delegare una o più funzioni ad un consigliere del consiglio direttivo eletto dall'Assemblea.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice - Presidente.-----

Art. 9 - Patrimonio-----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:-----

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a cursive name, possibly starting with 'M' or 'L'.

- dai contributi degli associati;-----

- da eventuali contributi ed erogazioni di enti pubblici e privati, imprese e persone fisiche;-----

- da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività sociale, da atti di liberalità degli associati o di terzi, da atti di liberalità o testamentari degli associati o di terzi.-----

L'Associazione potrà svolgere o promuovere attività commerciali di carattere limitato e comunque scarsamente concorrenziali rispetto al mercato, connesse con l'attività di assistenza e di promozione culturale ed umana delle persone.-----

Tali attività potranno essere svolte esclusivamente tramite l'opera degli aderenti e degli assistiti; le entrate relative entreranno a far parte del patrimonio dell'Associazione e verranno impiegate per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.-----

Art. 10 - Bilancio-----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.----

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Comitato Direttivo predispone il bilancio consuntivo con la relazione sull'attività svolta ed il bilancio preventivo per l'anno successivo. Entro lo stesso termine delibera in merito al programma di attività per l'anno successivo, proposto dal Presidente.-----

I bilanci, con la relazione ed il programma, devono essere

117

sottoposti alla approvazione dell'Assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno.-----

Il Bilancio deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.---

Dallo stesso devono risultare, in maniera esplicita, tra gli altri:-----

i contributi degli associati, i beni in dotazione e le erogazioni liberali eventualmente ricevute.-----

Art. 11 - Scioglimento dell'Associazione-----

E' l'Assemblea straordinaria che delibera la scioglimento dell'Associazione e può nominare uno o più liquidatori.-----

L'Assemblea straordinaria delibera inoltre, sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, decidendo sulla sua devoluzione a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti nella Regione costituite da almeno tre anni.---

Art. 12 - Disposizioni finali-----

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi dell'ordinamento giuridico vigente.-----

F.to: Zauli Domenico-----


Guerrini Giancarlo-----

Drei Paolo-----

Cruciani Antonio-----

Umberto Mascanzoni-----

Anconelli Luigi-----



Antonio Gamberini-----

Bacchilega Antonio-----

Carroli Paride-----

Renzi Michelina-----

Sindoni Silverio-----

Matteo Bandini-----

Gian Luigi Fagnocchi-----

Beltrani Paolo-----

Giuseppe Gramantieri-----

Brignani Ermanno-----

Barnabè Luigi-----

Fabio Anconelli-----

Giuseppe Beltrani-----

Carroli Silvano-----

Alda Cantagalli-----

Angelo Mirri-----

Massimo Gargiulo Notaio-----

Registrato a Faenza il 20.02.1996

al N. 64 Serie III esatte L. GRATIS

Mod. 1

IL DIRETTORE

F.to: Alonzo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE RILASCIO OGGI 03 APR. 1996

per gli usi consentiti dalla legge

